SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

182º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4954) ***DEPUTATO PECORELLA: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,*** approvato dalla Camera dei deputati

(2670) ***MANCONI: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato***

(2728) ***CIONI: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti***

(4180) ***RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato***

(4552) ***MONTAGNINO: Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro***

(4923) ***PINTO ed altri: Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4954. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 8 e *passim*
CALLEGARO *(CCD)* 11, 17
CALVI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 13
CARUSO Antonino *(AN)* 11
CENTARO *(Forza Italia)* 11, 12
FASSONE *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 13
FOLLIERI *(PPI)*, *relatore alla Commissione* . . 14
GRECO *(Forza Italia)* 8, 13, 15
MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 9, 12, 14
MARITATI *(Misto)* . . . . . 9, 11, 12 e *passim*
MELONI *(Misto)* 9, 14, 16
PREIONI *(Lega Forza Nord Padania)* 8, 13, 16
RUSSO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 12, 13, 17
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 8

DL 1993

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

(4906) ***Divieto di impiego di animali in combattimenti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) ***MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose***

(4115) ***FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi***

(4283) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose***

(4754) ***MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi***

(4766) ***PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali***

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 18, 25, 26 e *passim*
BERTONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 25
CALLEGARO *(CCD)* 30, 31, 32
CARUSO Antonino *(AN)* 29
CENTARO *(Forza Italia)* . . . . . 22, 28, 31 e *passim*
DONDEYNAZ *(Misto)* 22, 24
MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 22, 24, 32 e *passim*
MELONI *(Misto)* 30
PETTINATO *(Verdi-l'Ulivo)*, *relatore alla Commissione* . . . . . 22, 23, 24 e *passim*
PREIONI *(Lega Forza Nord Padania)* . . . . . .22, 24, 28 e *passim*
RUSSO *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 32
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 23

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4954) ***DEPUTATO PECORELLA: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,*** approvato dalla Camera dei deputati

(2670) ***MANCONI: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato***

(2728) ***CIONI: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti***

(4180) ***RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello Stato***

(4552) ***MONTAGNINO: Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro***

(4923) ***PINTO ed altri: Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4954. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4954, 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923.

Ricordo che nella seduta antimeridiana odierna era stato approvato l'articolo 17.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 18:

Art. 18.

1. L'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – *(Relazione al Parlamento) – 1.* Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003 e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, in materia di oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera *l-bis)* è aggiunta la seguente:

«l-*ter)* le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche»;

b) all'articolo 65, in materia di oneri di utilità sociale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 20:

Art. 20.

1. Presso il consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito, con addetti anche avvocati designati dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d'ufficio.

2. Il servizio fornisce al pubblico i dati necessari per conoscere:

a) i costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo alle spese e alle eventuali imposte, nonchè i requisiti, le modalità e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) i presupposti, le modalità e gli obblighi per la nomina del difensore d'ufficio.

3. A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile, penale o amministrativa le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportu-

nità dell'instaurazione di o della costituzione in un giudizio ovvero della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso.

5. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere a titolo gratuito all'espletamento del servizio, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 21:

Art. 21.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti la disciplina dei pagamenti in favore dello Stato e del recupero delle spese anticipate dallo Stato nei procedimenti in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con abrogazione delle norme di legge incompatibili.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'articolo 13 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 22:

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 23:

Art. 23.

1. L'articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

2. Il testo della legge sul gratuito patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e gli articoli da 11 a 16 della medesima legge n. 533 del 1973 sono abrogati a decorrere dal 1º luglio 2002.

Lo metto ai voti.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 precedentemente accantonato:

Art. 5.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte le seguenti: «nonchè del proprio numero di codice fiscale e di quello di ognuno dei componenti il nucleo familiare».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«*3.* Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da

una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto in essa affermato».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«*5.* Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle loro dichiarazioni. In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al presente comma e al comma 3, questa può essere sostituita da un'autocertificazione».

6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, è sostituito dal seguente:

«*6.* Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza».

7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal comma 1» e le parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

5.1

SCOPELLITI

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, dopo le parole: «l'istanza deve essere accompagnata» *aggiungere le seguenti:* «dalla documentazione, tradotta ed autenticata, prodotta dal richiedente ovvero».

5.2

SCOPELLITI

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificato, le parole: «dell'autorità consolare competente» *sono sostituite con le seguenti:* «, attestante la veridicità di quanto su

esse affermato, che l'autorità consolare competente è tenuta a produrre entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 2».

SCOPELLITI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia firma all'articolo 5.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PREIONI. Il Gruppo Lega Nord voterà contro l'approvazione di questo articolo per le ragioni che già ho esposto questa mattina e cioè che attraverso l'applicazione di questa norma si crea un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini italiani e stranieri per i quali la possibilità di controllare le autocertificazioni è oggettivamente inconsistente e inapplicabile e quindi non accettabile da parte nostra.

GRECO. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'articolo 5. Per fugare le perplessità del senatore Preioni ho già richiamato l'attenzione sul comma 5 di tale articolo. Qualche nostra ulteriore perplessità deve poi ritenersi superata con la presentazione degli ordini del giorno proposti dalla collega Scopelliti, di cui uno è stato accolto in pieno dal Governo e l'altro come raccomandazione. Ciò soddisfa il Gruppo Forza Italia, per cui voteremo in senso favorevole a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

SCOPELLITI. Signor Presidente, presento i seguenti ordini del giorno:

0/4954/2/2

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, FOLLIERI, CALLEGARO, ANTONINO CARUSO, PETTINATO, SENESE

«La Commissione giustizia del Senato,

in occasione dell'esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio dello Stato per i non abbienti,

impegna il Governo:

con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, ad adottare gli opportuni e necessari provvedimenti affinché sia previsto che:

a) l'istanza di cui al comma 3 possa essere accompagnata dalla documentazione tradotta e autenticata – attestante lo stato di non abbienza

– prodotta dal richiedente, in alternativa alla certificazione dell'autorità consolare competente;

b) che l'autorità consolare competente sia tenuta a produrre la certificazione di sua competenza entro venti giorni dalla data in cui è presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 2».

0/4954/3/2

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, PREIONI, CALLEGARO, ANTONINO CARUSO, FOLLIERI, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, SENESE

«La Commissione giustizia del Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame in sede deliberante dei disegni di legge n. 4954 e abbinati, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti,

premesso che la disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *c)* andrebbe, in linea di principio, soppressa anche in considerazione della avvenuta eliminazione della distinzione fra la figura del procuratore legale e quella dell'avvocato,

impegna il Governo:

con riferimento alla disposizione di cui sopra,

ad assumere le necessarie iniziative e gli adeguati provvedimenti al fine di prevedere che il termine dell'anzianità di sei anni venga ridotto a due anni, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 7 della nuova legge recante "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio" recentemente approvata dal Parlamento».

MELONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tali ordini del giorno.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno 0/4954/2/2, anche se esiste per la verità un problema di natura precettiva con riferimento al termine dei venti giorni.

Il Governo accoglie invece l'ordine del giorno 0/4954/3/2 come raccomandazione, poiché esso ha natura precettiva preminente e quindi sarebbe ai limiti dell'ammissibilità dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. Poiché entrambi gli ordini del giorno sono stati accolti dal Governo essi non verranno posti in votazione.

MARITATI. Signor Presidente, di recente si è creata una situazione molto incresciosa nel settore di cui ci stiamo occupando, perché le corti

d'appello attraverso decreti ingiuntivi stanno dando disposizioni per la ripetizione di spese anticipate per il gratuito patrocinio sulla base della legge n. 217 del 1990. Questa iniziativa è fondata su una sentenza della Corte di cassazione, che ha interpretato le disposizioni di cui gli articoli 4 e 17 della predetta legge del 1990 nel senso che esse comportano comunque l'applicazione delle previsioni in materia di recupero di spese. In sostanza, l'orientamento è quello di ripetere le spese anticipate nel gratuito patrocinio nell'ipotesi in cui l'assistito sia stato condannato. Ritengo tutto ciò inaccettabile dal punto di vista dello spirito della legge vigente ma anche e soprattutto della legge che ci accingiamo a varare. Il gratuito patrocinio è un beneficio che si riconosce in base alla condizione di indigenza e non sulla base della previsione o dell'esito di un processo. Ritengo pertanto che si possa risolvere questa situazione, che vede coinvolte moltissime persone e che fa sì che lo spirito della legge venga frustrato. Immaginiamo che cosa potrebbe accadere se una procedura del genere si dovesse estendere: moltissime persone per timore di dover ripetere le spese anticipate dallo Stato potrebbero limitare obiettivamente l'esercizio del proprio diritto della difesa.

Ciò posto, anche a seguito di colloqui che ho avuto con alcuni colleghi, anche dell'opposizione, presento il seguente ordine del giorno:

0/4954/1/2
MARITATI

«La Commissione giustizia del Senato,

ritenuto che la *ratio* ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge in titolo escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;

considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n. 217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l'applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l'annotazione a debito;

valutato che l'interpretazione sopra richiamata appare inconciliabile con le finalità della legge n. 217 del 1990 anche alla luce delle significative modifiche che ad essa si intendono apportare con il disegno di legge in discussione;

considerato altresì che le disposizioni dell'articolo 15-*sexies,* come introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge n. 4948, sembrano non coordinate con la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990 dall'articolo 1 del medesimo disegno di legge,

impegna il Governo:

ad adottare, anche in via di urgenza, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per correggere la situazione che verrebbe a determinarsi se le disposizioni della citata legge n. 217 dovessero, in via generale, risultare applicate ed interpretate nei termini indicati nella predetta sentenza della V sezione penale della Corte di cassazione, nonché quelli necessari per allineare la previsione del nuovo articolo 15-*sexies* della legge n. 217 del 1990 con quella di cui all'articolo 1, comma 4, della medesima legge, come modificato dall'articolo del medesimo disegno di legge n. 4954, in modo da evitare che l'ammissione al gratuito patrocinio, in sede civile, venga meno in seguito alla soccombenza della parte».

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno.

CENTARO. Signor Presidente, anche io vorrei aggiungere la mia firma a tale ordine del giorno. Vorrei poi suggerire al collega Maritati di apportare una modifica nella premessa dell'ordine del giorno, per meglio precisare che la ripetizione delle somme viene effettuata nei confronti della persona ammessa al gratuito patrocinio e non in via generale. Infatti, una persona viene ammessa al gratuito patrocinio in quanto indigente e quindi non in grado di permettersi una difesa; la circostanza che poi questa possa perdere la causa civile o essere condannata nel processo penale non altera i termini della questione, perché lo Stato comunque assume, a prescindere dall'esito, il carico del procedimento per assicurare in concreto il diritto alla difesa. Altrimenti, la persona interessata, sapendo che potrebbe essere costretta a subire la ripetizione delle somme, che poi alla fine si traduce in un pagamento posticipato delle spese legali, dovrebbe compiere un giudizio prognostico prima di chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio. Cioè, una persona potrebbe essere ammessa al gratuito patrocinio e successivamente vedersi comunque costretta a sopportare le spese legali; è un'incongruenza che emerge se si interpreta la legge in senso estremamente letterale e che può essere superata attraverso questo ordine del giorno, con le correzioni da me proposte, proprio per evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche.

MARITATI. Signor Presidente, sono d'accordo con le modifiche suggerite dal senatore Centaro e sono pertanto disponibile a modificare il mio ordine del giorno nel senso da lui indicato.

CALLEGARO. Signor Presidente, una delle obiezioni che volevo sollevare è stata superata dall'accoglimento delle osservazioni del senatore Centaro in merito all'ordine del giorno del senatore Maritati. Vorrei però conoscere le motivazioni di questa sentenza, perché veramente non la comprendo: se il motivo dell'intervento dello Stato è l'aiuto degli indi-

genti non capisco perché si vorrebbero ripetere le spese dagli stessi in caso di soccombenza.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È la *ratio* che presiede nelle pubbliche amministrazioni in merito alla rimborsabilità delle spese legali.

MARITATI. Signor Presidente, nella sentenza in oggetto si ribadisce che è costituzionalmente riconosciuto il diritto alla difesa, ma questo non comporta per lo Stato l'impossibilità di ripetere quanto anticipato.

CALVI. Signor Presidente, condividendo l'ordine del giorno del senatore Maritati, vorrei sottolineare che questa sentenza della Corte di cassazione è fondamentalmente sbagliata. È vero che si prevede il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato per le quali è stata effettuata l'annotazione a debito, il problema però è che nel momento in cui viene attribuita al soggetto la possibilità di accedere al gratuito patrocinio non lo si fa in base alla speranza che egli possa vincere il processo ma facendo riferimento alle condizioni soggettive nelle quali egli versa. Lo Stato può e deve recuperare la somma quando vengono meno le condizioni soggettive, dopodiché l'esito della causa non è un elemento che determina la concessione del beneficio del gratuito patrocinio e quindi è irrilevante ai fini del recupero.

CENTARO. Vorrei semplicemente esplicitare meglio alcuni concetti giuridici alla base della citata sentenza della Cassazione. L'ammissione al gratuito patrocinio opera su un piano normativo diverso da quello della registrazione a debito. La Cassazione ritiene che essendovi stata una registrazione a debito essa prescinde dall'ammissione al gratuito patrocinio, perché opera su un piano normativo differente, e quindi, poiché il debito si assolve mediante ripetizione della somma nei confronti della persona a cui favore è stata operata la registrazione, questo recupero va comunque attuato. Si coglie «a piene mani» un formalismo esasperato.

RUSSO. Signor Presidente, condivido le finalità dell'ordine del giorno del senatore Maritati, che del resto ho sottoscritto, e anche le critiche dei colleghi alla sentenza della Cassazione, mi domando però se sia lecito come Parlamento inserire in un ordine del giorno l'affermazione che un'interpretazione della Corte di cassazione alle norme vigenti appare inconciliabile con le finalità della legge, nel senso che a mio parere l'interpretazione della legge spetta indubbiamente alla magistratura ed alla Corte di cassazione, non al Parlamento.

Mi domando allora, dal momento che stiamo approvando una nuova legge che modifica la precedente – anche se per la verità sul punto la modifica non c'è, perché rimane il concetto di annotazione a debito – se non sia preferibile evitare questo giudizio sulla sentenza della Corte e limitarci a esplicitare nella forma appropriata – come poi mi pare che avvenga nelle

conclusioni dell'ordine del giorno – che la nostra interpretazione è che non vi sia recupero. Questo è soltanto un mio scrupolo di carattere formale.

PREIONI. Signor Presidente, credo che questo ordine del giorno sia inammissibile proprio per il suo contenuto, volto a criticare una pronuncia della giurisdizione e quindi con una finalità impropria rispetto alla funzione legislativa. Chiedo quindi che venga dichiarato inammissibile. Qualora esso venga posto in votazione preannuncio fin d'ora il mio voto contrario.

CALVI. Signor Presidente, seguendo l'interpretazione del senatore Russo proporrei di eliminare dall'ordine del giorno del senatore Maritati il capoverso che inizia con le parole «valutato che» e termina con le parole «in discussione».

MARITATI. Sono d'accordo ad apportare tale modifica.

GRECO. Signor Presidente, i rilievi mossi dal collega Russo e ora dal senatore Calvi hanno anticipato il mio pensiero. Sarebbe comunque a mio parere preferibile proporre l'ordine del giorno del senatore Maritati sotto forma di raccomandazione al Governo.

RUSSO. Signor Presidente, a mio parere anche la parte dispositiva dell'ordine del giorno Maritati andrebbe riferita a questo disegno di legge e non all'interpretazione della legge n. 217 del 1990.

FASSONE. Tenuto anche conto che l'articolo 15 *septies* prevede già l'azione di recupero in situazioni molto circoscritte e quindi evidentemente supera anche questa interpretazione della Cassazione.

RUSSO. Si potrebbe modificare in questo modo: «Considerato che peraltro l'articolo 15 *septies* e l'articolo 17 della legge n. 217 del 1990, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 13 e 16 del disegno di legge n. 4594, disciplinando l'azione di recupero la limitano chiaramente ai soli casi previsti in cui siano venute meno le condizioni di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, impegna il Governo ad adottare, ove del caso, i provvedimenti necessari affinché l'interpretazione della legge in approvazione sia nel senso di escludere il recupero a carico della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti nel caso di soccombenza».

MARITATI. Signor Presidente, in considerazione delle modifiche proposte dai colleghi, riformulo l'ordine del giorno a mia firma nel seguente testo:

0/4954/1/2 (Nuovo testo)
MARITATI, CALVI, CENTARO, RUSSO

«La Commissione giustizia del Senato,

ritenuto che la *ratio* ispiratrice della legge n.217 del 1990 e del disegno di legge n. 4954 escluda la possibilità di un recupero delle spese anticipate dallo Stato a favore della persona ammessa al gratuito patrocinio nei confronti della medesima, salvo i casi di espressa revoca o modifica del provvedimento di ammissione al beneficio;

considerato che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. V, 26 gennaio 1999, n. 420) ha interpretato le disposizioni degli articoli 4 e 17 della legge n. 217 del 1990, nel senso che esse comportano comunque l'applicazione delle previsioni in materia di recupero delle spese di cui agli articoli 181 e 199 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e che pertanto impongono il recupero delle spese del procedimento anticipate dallo Stato e per le quali è stata effettuata l'annotazione a debito anche a carico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio;

considerato che, peraltro, l'articolo 15 *septies* e l'articolo 17 della legge n. 217 del 1990, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 13 e 16 del disegno di legge n. 4594, disciplinando l'azione di recupero a carico di una persona ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, la limitano chiaramente ai casi ivi espressamente considerati e che è da escludere che l'azione di recupero possa essere esercitata nei casi di soccombenza,

impegna il Governo:

ad impartire alle cancellerie le opportune direttive affinché l'azione di recupero sia esercitata in stretta conformità allo spirito e alla lettera della legge nei soli casi contemplati dalla stessa».

MELONI. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno 0/4954/1/2 (Nuovo Testo) e preannuncio il mio voto favorevole al disegno di legge.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, pur comprendendo lo spirito interpretativo dell'ordine del giorno esprimo comunque la preoccupazione per una formulazione anche in questo caso un po' troppo precettiva. Non vorrei che questa indicazione alle cancelle-

rie si traducesse in alcuni casi in un sorta di contrasto tra le disposizioni di un magistrato, o comunque di un organo giudiziario, rispetto all'azione del Governo. Per tale ragione il Governo preferisce accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, insiste per la votazione dell'ordine del giorno 0/4954/1/2 (Nuovo testo)?

MARITATI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GRECO. Signor Presidente, Forza Italia voterà favorevolmente a questo provvedimento, non perché porti la firma dell'onorevole Pecorella, appartenente alla nostra parte politica, ma esclusivamente perché esso apporta alcune modifiche all'attuale disciplina del gratuito patrocinio che già erano state esaminate in questa Commissione. Vorrei ricordare, in particolare, che le formulazioni degli articoli da 1 a 13 dell'attuale disegno di legge erano state da me proposte sotto forma di emendamento al disegno di legge sulle indagini difensive, emendamento poi ritirato su invito del relatore Follieri, il quale riteneva giustamente opportuno trattare questa materia separatamente, per non «ingolfare» il provvedimento sulle indagini difensive. Questo per dire che già l'anno scorso c'eravamo posti il problema di rendere attuativi i princìpi costituzionali in materia.

Il provvedimento che stiamo per approvare attua in pieno i princìpi di alcuni articoli della Costituzione (mi riferisco in particolare all'articolo 3 della Costituzione, cioè al principio di uguaglianza sostanziale sancito, in base al quale lo Stato ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e all'articolo 24, che prevede che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione) più una normativa di carattere internazionale. Vi è poi l'articolo 111 della Costituzione, il cui testo è stato modificato in questa legislatura, che racchiude in sé tutti i princìpi del giusto processo e quindi anche quello della garanzia di una difesa effettiva ai non abbienti. Ricordo ancora una volta che l'effettività del diritto di difesa non è un principio perseguito esclusivamente dall'ordinamento italiano, poiché esso trova già riconoscimento nel patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato nel 1966 e reso esecutivo in Italia nel 1977, e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva nel 1955. Mi sono soffermato a citare queste normative per evidenziare l'importanza della modifica che stiamo per apportare all'attuale disciplina, che prevede un meccanismo di accesso al gratuito patrocinio macchinoso, complesso e defatigante.

Mi auguro, quindi, che anche gli altri colleghi, molti dei quali peraltro hanno già manifestato disponibilità ad approvare rapidamente questo disegno di legge nel momento in cui è stato superato l'ostacolo rappresen-

tato dalla presentazione di emendamenti, vogliano dare sostegno ad un provvedimento come questo, che viene incontro ad esigenze avvertite da tutta la collettività e che sono soprattutto imposte dalla nostra Carta costituzionale.

PREIONI. Signor Presidente, il titolo del disegno di legge richiama la normativa del 1990 sul patrocinio per i non abbienti. Le parole «abbiente» e «non abbiente» appartengono ad una terminologia abbastanza desueta. Nei vecchi atti notarili d'inizio secolo l'acquirente ed il venditore vengono spesso definiti «benestante», «possidente», «nullatenente», eccetera; anche i termini «abbiente» e «non abbiente» appartengono a quell'ordine di definizioni un po' superate. Inoltre, se il reddito di riferimento per valutare il passaggio dalla soglia dell'abbienza a quella della non abbienza è pari a 18 milioni di lire, a mio parere l'individuazione dei soggetti aventi diritto al gratuito patrocinio diviene molto opinabile e poco attinente alla non abbienza. Noi distinguiamo il patrimonio dal reddito. Il reddito è dato dai beni che confluiscono in un certo periodo di tempo in capo ad un soggetto, a seguito dello svolgimento di determinate attività. Quindi, il reddito è misurato in un certo modo ed in un certo periodo e cambia anche percettibilmente con il passare del tempo. Il patrimonio è invece altra cosa. Quindi, l'abbienza è riferita a qualcosa che si ha. Ad esempio, si può possedere un immobile del valore di 1 miliardo che produce soltanto redditi figurativi perché non viene utilizzato, ma si può anche possedere un immobile dello stesso valore che produce un grande reddito perché utilizzato al meglio; dalle dichiarazioni IRPEF può pertanto risultare un patrimonio miliardario con redditi figurativi praticamente inconsistenti, con una conseguente difficoltà di valutare l'effettiva capacità economica riguardo al gratuito patrocinio.

MELONI. Non sarà una legge contro Berlusconi anche questa?

PREIONI. Si può ridere su tutto, però ritengo ingiusto e incoerente definire non abbiente una persona che ha un patrimonio immobiliare che non produce reddito ma che comunque può rappresentare ricchezza. D'altra parte, il patrimonio può restare per tempi diversi in capo ad una persona mentre il reddito può subire delle variazioni molto rapide nel tempo.

Ciò posto, in questo disegno di legge non vedo strumenti sufficienti per individuare in maniera corretta l'abbienza di una persona e le sue variazioni nel tempo. Infatti, nulla esclude che la persona che presenta richiesta di gratuito patrocinio abbia un patrimonio visibile inconsistente e redditi autocertificati – perché poi la verifica è altra cosa – al di sotto del limite dei 18 milioni stabilito dalla legge, ma che dopo brevissimo tempo acquisisca al proprio patrimonio, per ragioni varie, ad esempio successioni, vincite o altro, dei beni o delle entrate che producano un reddito superiore a 18 milioni di lire. Non vedo in questa proposta di legge degli strumenti per verificare tempestivamente le variazioni del reddito in più o

in meno rispetto alla soglia del 18 milioni. Ci sono alcune indicazioni, ma queste non sono sufficienti ad evitare abusi e scorrettezze nell'applicazione della norma.

Tali considerazioni, insieme a quelle già svolte in merito all'articolo 5 circa l'ingiustificata posizione di favore nei confronti degli stranieri, i quali di fatto sfuggono alla possibilità di controlli in materia di autocertificazione, mi portano ad esprimere un voto contrario a questo disegno di legge.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, nella consapevolezza che esso certamente costituisce un miglioramento rispetto alla disciplina vigente anche se lo stesso non è quello che avremmo voluto, nel senso che il limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio rimane pur sempre troppo basso. D'altra parte, è noto che vi è un ampio dibattito in questa materia, anche intorno a soluzioni di tipo diverso da quelle previste nella legge del 1990, che rimane aperto. Credo che la riflessione debba continuare nella prossima legislatura, con l'impegno di trovare una soluzione complessivamente più soddisfacente a questo gravissimo problema. In questo momento si tratta di compiere un passo avanti che va fatto.

Voglio esprimere contemporaneamente il mio rammarico, perché come risultato all'inizio del dibattito, con l'approvazione di questo disegno di legge viene meno la copertura necessaria per l'approvazione di due disegni di legge importanti: quello relativo alla riforma del Ministero della giustizia e quello inerente l'amministratore di sostegno. Tale rammarico però è attenuato dalla consapevolezza che, trattandosi di due provvedimenti che il Senato ha modificato dopo che essi erano stati approvati dalla Camera, probabilmente non vi sarebbero stati i tempi necessari per un'approvazione definitiva.

CALLEGARO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico.

PRESIDENTE. Vorrei anche io ringraziare il relatore, i colleghi e il Governo per l'impegno posto in essere anche in occasione dell'esame di questo disegno di legge. Esprimo anche soddisfazione perché, seppure la discussione non è approdata alle modifiche che pure molti di noi consideravano utili, certamente essa consegna alla futura legislatura una serie di proposte migliorative del testo al nostro esame, che già risponde comunque ad un'esigenza primaria sottolineata da tutti i colleghi.

Metto ai voti il disegno di legge n. 4954 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923, restano assorbiti.

(4906) ***Divieto di impiego di animali in combattimenti,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) ***MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose***

(4115) ***FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi***

(4283) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose***

(4754) ***MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi***

(4766) ***PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali***

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4906, 3442, 4115, 4283, 4754 e 4766 nonché, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, delle petizioni nn. 427 e 617 ad essi attinenti.

Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è scaduto ieri, mercoledì 27 febbraio 2001, alle ore 20 e comunico che il senatore Dondeynaz ha chiesto di poter presentare altri due emendamenti all'articolo 1.

In considerazione del fatto che questo provvedimento ha vissuto una fase procedurale molto particolare con un passaggio dalla sede deliberante a quella referente e poi di nuovo alla deliberante, pregherei i colleghi di valutare la possibilità di ammettere tali emendamenti alla discussione e alla votazione.

Poiché non vi sono osservazioni, essi si intendono ammessi.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4906:

Art. 1.

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. È vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali.

2. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena è aumentata sino alla metà se alle predette attività partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati.

3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

4. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 2, è punito con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato.

5. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 2. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.

6. La violazione del divieto di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

1.1
PREIONI

Sopprimere l'articolo.

1.100
CENTARO

Sopprimere il comma 1.

1.1000
DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio si definiscono le tipologie dei combattimenti o competizioni cruente».

1.10000
DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Le regioni stabiliscono ogni anno l'elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali».

1.2
PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Chiunque organizza combattimenti tra animali, vi partecipa, o in alcun modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

2. Se dal combattimento derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se lo stesso è organizzato al fine di trarne profitto, per sé o per altri, la pena è aumentata fino ad un terzo.

3. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di sei anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire centocinquanta milioni».

1.3
PREIONI

Sopprimere il comma 2.

1.4
GASPERINI

Al comma 2, sostituire le parole: «della reclusione da uno a tre anni con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni» *con le seguenti:* «della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

1.5
PREIONI

Sopprimere il comma 3.

1.7
PREIONI

Sopprimere il comma 4.

1.8
GASPERINI

Al comma 4, sostituire le parole: «con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni» *con le seguenti:* «con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni».

1.6
PREIONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* I commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonché alle competizioni cruente quali la caccia da seguita su selvaggina da pelo».

1.9
PREIONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre vietato l'uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell'animale. Tali farmaci qualora strettamente necessari per la salute dell'animale vengono acquistati e somministrati esclusivamente dietro prescrizione del medico veterinario».

1.10
GASPERINI

Al comma 6, aggiungere dopo: «decreto penale» *le seguenti parole:* «o con sentenza di applicazione di pena *ex* articolo 444 del codice di procedura penale».

1.11
GASPERINI

Al comma 6, sostituire: «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni» *con:* «la sospensione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni».

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito il senatore Preioni a ritirare i propri emendamenti e a convergere su quelli presentati dal senatore Centaro che vanno sostanzialmente nella stessa direzione e sui quali ritengo di poter esprimere parere favorevole.

PREIONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7.

Aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.4 (su cui chiedo ai colleghi una particolare riflessione in sede di votazione), 1.8, 1.10 e 1.11 che non illustrerò. Inoltre, rinuncio ad illustrare anche gli emendamenti 1.6, rispetto al quale vorrei conoscere l'opinione dei colleghi, e 1.9.

CENTARO. Signor Presidente, con l'emendamento 1.100 si propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 che propone una formulazione assolutamente inutile, considerato che al comma 3 dello stesso articolo è già prevista una sanzione per questo tipo di attività che viene vietata dalla legge.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1000 e 1.10000 tendono sostanzialmente a ridurre la portata dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, in cui si parla di combattimenti e competizioni cruente tra animali. Infatti, in Val d'Aosta si svolge una manifestazione storica, la battaglia delle «*Reines*»; si tratta di un fatto incruento che ha radici storiche e culturali profonde. Tutti coloro che vi hanno assistito hanno potuto constatare che non è una manifestazione cruenta.

Ebbene, per superare questa difficoltà l'unica soluzione è quella di definire le tipologie di combattimenti cruenti. Ho presentato, quindi, questi due emendamenti, con i quali si assegna tale incombenza alla regione o ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. A me non interessa a chi verrà assegnato questo compito, ma sono sicuro che la battaglia delle «*Reines*» verrà considerata ammissibile, dal momento che si tratta solo di una competizione tra mucche che si spingono vicendevolmente. Non ho mai visto una goccia di sangue durante questa manifestazione, ma – trattandosi di uno scontro tra animali – potrebbe essere comunque vietata a causa della formulazione dell'articolo, così poco chiara.

Sono comunque disponibile ad eventuali suggerimenti dei membri di questa Commissione al fine di ridurre l'impatto della norma e di risolvere quindi il problema.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Anche rispetto all'emendamento 1.6 il parere è contrario perché – lo ha già detto il relatore alla Camera – la fattispecie prevista dall'articolo 1 non si applica ad ipotesi di questo tipo.

Con riferimento al tema richiamato negli emendamenti presentati dal senatore Dondeynaz, sarei tentato di definire quella manifestazione, che tra l'altro conosco molto bene, «l'infanzia di un capo». Si tratta di un evento, non cruento, che serve a determinare la regina del branco e rispetto al quale non mi sembra quindi necessario un riferimento esplicito.

Tuttavia, con riferimento all'emendamento 1.1000, ritengo di poter esprimere un parere favorevole. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.10000 che non rientra nello spirito sotteso a questo disegno di legge.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere assolutamente sintonico a quelli del relatore sugli emendamenti all'articolo 1.

SCOPELLITI. Signor Presidente, il senatore Dondeynaz, esponendo il caso tipico della Valle d'Aosta, che tutti conosciamo e condividiamo, ha presentato l'emendamento 1.1000, che fa riferimento ad un decreto del Presidente del Consiglio e l'emendamento 1.10000, che fa riferimento alle regioni.

Io credo che proprio nella condivisione di quanto detto dal collega, e cioè del valore culturale di questa manifestazione di scontro tra le mucche che ha carattere più regionale che nazionale, sarebbe probabilmente più corretto approvare il secondo piuttosto che il primo emendamento proprio per liberare la Presidenza del Consiglio da compiti che si ridurrebbero ad una mera elencazione di manifestazioni non cruente. Vi potrebbe essere il rischio di dimenticarne alcune e di fare quindi dispetto a qualcuno o di andare a discapito di altri. Credo che in questo caso specifico convenga attribuire alla regione la competenza di stilare un elenco. Sarebbe un modo più corretto di procedere, privo di margini di errore e grazie al quale si terrebbe conto di tutte le realtà.

Chiedo al relatore di verificare se il senatore Dondeynaz sarebbe eventualmente d'accordo a ritirare l'emendamento 1.1000 per arrivare invece all'approvazione dell'emendamento 1.10000.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Raccolgo, anche se non interamente, il suggerimento della senatrice Scopelliti perché lo ritengo di stimolo ad una nuova riflessione. Inviterei il senatore Dondeynaz ad unificare i due emendamenti e a riformularli nel senso di quanto previsto dall'emendamento 1.10000 con la precisazione però che l'elenco sia approvato con decreto del Presidente del Consiglio.

DONDEYNAZ. Sono certamente più favorevole ad una formulazione che individua nella regione il punto di riferimento per questo tipo di manifestazioni. Se questo è il senso della proposta, accetto comunque l'invito formulato dal relatore.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe riformulare il testo del secondo emendamento nel seguente modo: «Le regioni stabiliscono ogni anno l'elenco delle competizioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è favorevole a questa nuova formulazione.

PREIONI. Signor Presidente, ai fini di coloro che saranno poi chiamati ad interpretare e ad applicare la norma, vorrei che dagli atti risultasse che tra le manifestazioni cruente tra animali considero anche il palio di Siena.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1000.
Do lettura dell'emendamento 1.10000 (Nuovo testo)

1.10000 (Nuovo testo)
DONDEYNAZ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le regioni stabiliscono ogni anno l'elenco delle competezioni a carattere non cruento che prevedono la partecipazione di animali. L'elenco è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

PREIONI. Signor Presidente, pur riconoscendo il disvalore dei comportamenti di chi organizza, promuove, dirige e assiste a competizioni di animali, ritengo che le sanzioni siano veramente sproporzionate rispetto alla gravità delle violazioni, soprattutto se tali sanzioni vengono confrontate con quelle che vengono applicate per altre situazioni. Il mio emendamento era volto a ridurre l'entità di tali sanzioni per renderle maggiormente applicabili. È ovvio che nel caso di sanzioni sproporzionate

rispetto alla gravità dei fatti vi è poi il rischio che esse diventino inapplicabili.

Preannuncio sin d'ora il voto favorevole agli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.5 e 1.7 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10000 (Nuovo testo).

BERTONI. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento 1.10000 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Dondeynaz.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Confisca e pene accessorie)

1. È disposta la confisca degli animali che servirono o furono destinati a commettere i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea al reato e siano da questa legittimamente detenuti. È disposta la sterilizzazione dei cani confiscati.

2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca, sono affidati, con spese a carico del proprietario o del detentore, ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

2.1
PREIONI

Sopprimere l'articolo.

2.2
PREIONI

Sopprimere il comma 1.

2.100
CENTARO

Al primo comma sopprimere l'ultimo periodo.

2.3
GASPERINI

Al comma 1, abrogare: «è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

2.200
CENTARO

Al comma 1, sostituire le parole: «è disposta la confisca degli animali che servirono o furono» *con le seguenti:* «è disposto il sequestro ed, in caso di condanna, la confisca degli animali che sono serviti o sono stati...».

2.300
CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «gli animali di cui al comma 1, per i quali si sia stata disposta la confisca,» *con le seguenti:* «gli animali oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1».

2.4
GASPERINI

Al comma 2, dopo le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», *aggiungere le seguenti parole:* «dovranno essere indicati gli *standards* richiesti per il recupero comportamentale degli animali nonchè gli *standards* professionali degli operatori impiegati nel recupero».

2.5
PREIONI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti secondo i criteri di scelta stabiliti, previo parere della sezione sanità animale, con decreto del Ministro della sanità, e su espresso parere di una commissione appositamente costituita, o dell'autorità giudiziaria in caso di combattimenti tra animali».

2.6
PREIONI

Sopprimere il comma 3.

2.7
PREIONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La condanna per uno dei reati relativi ai combattimenti tra animali importa per il trasgressore, se possessore di licenza o di analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, il trasporto e il commercio di animali, la revoca della licenza o del provvedimento amministrativo per un periodo non inferiore a due anni».

2.8
GASPERINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo da tre mesi a tre anni» *con le parole:* «per un periodo da sei mesi a cinque anni».

PREIONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 soppressivo dell'intero articolo, mentre mantengo invece l'emendamento 2.2 che prevede la soppressione del comma 1 nell'ambito del quale si dice: «È disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

Dal momento che anche nel titolo del disegno di legge si fa riferimento agli animali in generale, non credo sia opportuno parlare di una sterilizzazione solo per i cani. Mi domando se sia il caso di mantenere questa espressione, considerato che anche da parte degli animalisti sono state sollevate molte proteste su questo punto.

Do per illustrati gli emendamenti 2.5 e 2.7 e aggiungo la mia firma agli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.8 e rinuncio ad illustrarli.

Infine, ritiro l'emendamento 2.6.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 tende ad eliminare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo, in quanto si ritiene che la previsione della sterilizzazione dei cani in un provvedimento che si rivolge comunque a tutti i combattimenti tra animali non abbia senso. Poiché il disegno di legge tende a sanzionare non soltanto quei combattimenti gestiti dalla criminalità organizzata ma, più in generale, ogni forma di combattimento che non rispetti gli animali, ritengo che questa previsione normativa sia assolutamente in contrasto con la *ratio* della stessa legge. La

sterilizzazione di un cane costituisce una *deminutio* per l'integrità dell'animale che non credo potranno sopportare coloro che hanno a cuore i diritti degli animali.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.200, mentre il testo attuale prevede esclusivamente la confisca, si riequilibra il testo con la previsione del sequestro ed, in caso di condanna, della confisca degli animali, per dare una sistemazione più organica rispetto alle varie tipologie di reato.

L'emendamento 2.300 è consequenziale a quello precedente in quanto si fa riferimento ai provvedimenti adottati al comma precedente.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente esprimo parere contrario all'emendamento 2.2 e favorevole agli emendamenti 2.200 e 2.300.

Con riferimento invece all'emendamento 2.100 vorrei invitare il senatore Centaro al ritiro proponendogli la seguente riflessione. La sterilizzazione, come la previsione della confisca sia pure in caso di condanna, è innanzi tutto una pratica ormai frequentissima nei possessori di animali e normalmente praticata per quanto riguarda i gatti. Non si tratta di una mutilazione e non va intesa come tale. Con riferimento al fenomeno di cui tratta questo disegno di legge, la sterilizzazione ha un duplice obiettivo. Da un lato bloccare la produzione degli ormoni che incentivano l'aggressività degli animali, dall'altro consentirne l'affidamento presso famiglie. In caso contrario, si rischierebbe di incoraggiare la criminalità organizzata a riappropiarsi dei cani dati in affidamento che, non sterilizzati, potrebbero essere reimmessi nei circuiti di combattimento. L'obiettivo della sterilizzazione è proprio quello di evitare che questi cani rimangano in strutture pubbliche a spese dello Stato.

Confermo quindi un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8. Con riferimento a quest'ultimo, si tratta sostanzialmente di una riscrittura del comma 3 per cui vi potrebbe poi essere il rischio di ulteriori modificazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, io voglio ricordare che al nostro esame, oltre ai disegni di legge in titolo, vi sono anche due petizioni. La prima, quella presentata dal commendatore Salvatore Acanfora di Roma, affronta il problema nelle sue linee generali. Espone la comune ne-

cessità di vietare per legge tutte le scommesse clandestine con la repressione dei cani da combattimento. Credo che il testo tradisca l'intenzione, ma mi sembra chiaro.

L'altra interviene puntualmente sull'argomento della sterilizzazione dei cani chiedendo che, non essendo giusto per errori e malvagità dell'essere umano, trovare soluzioni barbare ed incivili tendenti alla soppressione dei cani di razze ritenute pericolose, vengano sterilizzate le sole femmine e parzialmente – questa è la proposta – in modo da evitare la procreazione e il dilagare di codesta piaga, pur cercando di lasciare loro una parvenza di diritto e di dignità.

Forse potrebbe essere utile raccogliere le proposte derivanti da queste petizioni, posto che il lavoro che sta svolgendo la Commissione – occorre che lo si dica chiaramente – è figlio delle pressioni autorevoli, sorrette da un numero molto ingente di firme, che sono giunte all'orecchio di alcuni senatori, tra i quali con orgoglio mi ascrivo, che hanno cercato di riflettere con attenzione sulla qualità complessiva del testo. Prendendo a spunto questo emendamento del senatore Centaro – è una proposta che accenno al relatore – si potrebbe pensare di raccogliere queste indicazioni offerte da cittadini comunque più attenti a questo fenomeno.

MELONI. Signor Presidente, io proporrei invece di non legare la conseguenza della sterilizzazione al fatto della confisca che dovrebbe invece aver luogo solo ove le condizioni la rendano opportuna o necessaria. Vi potrebbe essere il caso di un animale che magari viene confiscato anche se non è più in grado di procreare. Che senso ha sottoporlo alla sterilizzazione solo perché confiscato? Dal testo in esame sembra invece che per il semplice fatto della confisca debba seguire la sterilizzazione. Bisognerebbe specificare che la sterilizzazione del cane può essere disposta ove necessario e per motivi di sicurezza.

CALLEGARO. Signor Presidente, io sono favorevole all'emendamento 2.100 perché, al di là di tutte le considerazioni che sono state svolte sul rispetto dell'animale nella sua integrità, volevo sottolineare un altro aspetto. Le caratteristiche aggressive di determinati animali sono dovute ad uno specifico addestramento alla lotta. Non sono naturali o frutto di una lunga evoluzione dell'animale, bensì di un addestramento specifico sull'animale. Pertanto, non credo che la loro sterilizzazione – lo dico pur non essendo uno specialista in materia – farebbe venir meno il problema.

È ovvio che il gallo e il toro hanno per natura un carattere di un certo tipo. In questo caso invece parliamo di cani addestrati ad aggredire, a mordere, ad uccidere. Purtroppo, anche con la sterilizzazione non credo che vengano meno i frutti di un addestramento siffatto.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Centaro tende a sopprimere l'ultimo periodo del primo comma. L'emendamento 2.3, pur utilizzando una formulazione diversa, si muove nella stessa dire-

zione. Ritengo che nella logica dell'articolo si dovrebbe anticipare l'esame dell'emendamento 2.3, anche se la dizione non è forse del tutto opportuna.

Per quanto riguarda il merito dei due emendamenti, io voterò a favore di entrambi perché mi sembra riduttivo prevedere la sterilizzazione soltanto per i cani e non anche per altri animali. Si potrebbe, ad esempio, immaginare la lotta tra le trote e i *piranha* immettendone alcuni in una vasca piena di trote per vedere cosa succede oppure far combattere il serpente contro il topo, insomma animali di specie diverse tra loro.

Proprio ieri sera si parlava del famoso «cagatto», vale a dire l'incrocio tra un cane e un gatto. Perché fermarsi agli animali di taglia grossa? Perché non immaginare la lotta tra le formiche?

Se io riuscissi a suggestionare le formiche e a farle combattere ferocemente tra loro cosa accadrebbe? Il cane lo dobbiamo sterilizzare e la formica feroce no? Un po' di equità insomma! Qui parliamo di animali che hanno tutti la stessa dignità. Oltre alla dignità di cagna c'è anche quella di formica. Siamo sensibili a tutti i temi della giustizia, compresi quelli più piccoli.

CENTARO. Signor Presidente, a me non convincono le argomentazioni del relatore. Intanto, nel momento in cui viene disposto il sequestro o la confisca viene affidato il cane ad un ente indicato dalla Presidenza del consiglio e quindi tolto dal circuito della criminalità. Nel caso della mancata confisca, e quindi della mancata condanna, è giusto che il cane torni nell'assoluta integrità al proprietario.

A questo proposito ricordo la polemica che vi fu proprio in relazione alle battaglie animaliste dei Verdi a Milano. A causa del sovraffollamento di piccioni in piazza Duomo, con varie conseguenze di carattere igienico, si propose di dare loro del mangime che avesse effetti sterilizzanti. All'epoca si parlò di diritto dell'uccello alla sua integrità. A me pare che lo stesso dovrebbe accadere per questa situazione.

Non credo che qui vi sia un problema di ormoni quanto piuttosto di addestramento. Pertanto, la sterilizzazione non dovrebbe in nessun caso essere considerata, a meno che non si accerti il permanere della pericolosità dell'animale.

Signor Presidente, la invito a verificare la presenza del numero legale prima di continuare nell'esame del provvedimento, anche perché temo che fra poco in Aula vi saranno delle votazioni.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 2.100. Si potrebbe dire: « in caso di accertata pericolosità è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati», in modo da andare nella direzione indicata dal senatore Centaro.

CALLEGARO. Come si fa a dire che se sono addestrati all'aggressività, alla lotta o al combattimento non sono pericolosi?

RUSSO. Si potrebbe dire «se necessario, in relazione all'accertata pericolosità, può essere disposto» e quanto segue, perché si tratta comunque di cani pericolosi.

PRESIDENTE. Questa proposta mi sembra equilibrata.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Rileggo la proposta di modifica definitiva: «se necessario in relazione all'accertata pericolosità, è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

CENTARO. Do lettura del testo riformulato.

2.100 (Nuovo testo)
CENTARO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «se necessario in relazione all'accertata pericolosità, è disposta la sterilizzazione dei cani confiscati».

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100, nel testo testè riformulato.

PREIONI. A nome del mio Gruppo voterò a favore dell'emendamento.

CALLEGARO. Esprimo un voto contrario per le motivazioni espresse precedentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.3 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Gasperini e Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.